

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Provincia di Savona

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI ISTITUTI DI
PARTECIPAZIONE POPOLARE –LIBERE FORME
ASSOCIATIVE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7
del 25.03.2010

ART. 1 – CONTENUTO E FINALITA'

Il presente Regolamento in attuazione dei principi fissati dalla legge n. 383/2000, e, dall'art. 8 del Dlgs. N. 267/2000 nonché dal vigente Statuto Comunale agli art. 28 e seguenti, detta le norme afferenti la titolarità e le modalità di esercizio del diritto ovvero della facoltà riconosciuti ai residenti nel territorio comunale di avvalersi dei seguenti strumenti di partecipazione popolare:

1. Libere forme associative: comitati, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;

LE FORME ASSOCIATIVE

ART. 2 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune riconosce e promuove tutte le libere associazioni dei cittadini operanti nel territorio.
2. Il Comune di Albissola Marina, in particolare, riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale.
3. L'Amministrazione Comunale garantisce nel rispetto della vigente normativa sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi che si propongono come fine la crescita dell'individuo, e, il pieno rispetto della propria distinta specificità, per avvalersi in maniera ottimale dell'apporto di ciascun membro della collettività.
4. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associazioni o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
5. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categorie e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
6. Non costituiscono altresì associazione di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 3 - REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI: ISCRIZIONI E PROCEDURA

1. E' istituito presso il Comune di Albissola Marina il Registro comunale delle associazioni e degli organismi privati, senza scopo di lucro, al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l'Amministrazione e le libere forme associative operanti nella città.
2. Possono richiedere l'iscrizione nel Registro, esclusivamente a mezzo modulo tipo allegato al presente Regolamento di cui fa parte integrante e sostanziale, le associazioni ed ogni altra libera forma associativa (comitati, movimenti, etc...) anche non riconosciute, che:
 - a) Siano costituite con atto registrato;
 - b) Pur non avendo sede principale nel territorio comunale, vi operino tramite organismi o sedi decentrate, quali articolazioni di associazioni nazionali, regionali o provinciali;
 - c) Non abbiano fini di lucro;
 - d) Non abbiano lo Statuto o l'atto costitutivo o l'accordo associativo in contrasto con i principi sanciti dall'art. 18 della Costituzione.
 - e) Garantiscano la democraticità ovvero l'eleggibilità libera degli Organismi direttivi, il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 del Codice Civile, la sovranità dell'Assemblea e i criteri dell'ammissione e di esclusione dei soci.
3. Sono esclusi i partiti politici, le associazioni sindacali e di categoria e tutte quelle associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati o che prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa o pongono limitazioni o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci.
4. Le domande di iscrizione, in carta libera dovranno essere presentate unitamente allo Statuto, alle cariche sociali ed al Bilancio dell'ultimo esercizio (dove richiesto), nonché alla dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi e per gli effetti del DPR. n. 445/2000, circa l'insussistenza, per ciascun socio, della sottoposizione a misure di prevenzione ai sensi della Legge n. 55/90 e successive modificazioni o integrazioni.
5. Per le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovra comunale sarà sufficiente copia dello Statuto sovra comunale e l'attestazione della rappresentanza territoriale sottoscritta dal legale rappresentante.
6. Per le Società Sportive è sufficiente, in luogo dell'atto pubblico, l'affiliazione alla Federazione Nazionale.

7. Sono iscritte di diritto nel Registro, qualora lo richiedano espressamente, le Associazioni di Volontariato con sede in Albissola Marina iscritte all'apposito Albo Regionale e le associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri nazionali, regionali o provinciali.
8. Alle associazioni di volontariato il Comune riconosce specifici e più ampi diritti, in quanto ai sensi dell'art. 32 del vigente Statuto il Comune non solo sostiene l'apporto del volontariato per il conseguimento delle finalità pubbliche e le iniziative che tendono a costituire più elevati livelli di socialità, solidarietà e crescita civile, ma promuove a sua volta iniziative significative che coinvolgono le organizzazioni di volontariato. Inoltre nella programmazione dei servizi e delle attività e in caso di ricorso a convenzioni esterne il Comune deve tener conto della presenza di organizzazione di volontariato che operano negli ambiti specifici.
9. Per quanto riguarda le associazioni di promozione sociale si rinvia alle disposizioni dettate dalla Legge n. 383/2000 in quanto applicabili.
10. L'iscrizione al Registro è disposta, con provvedimento del Responsabile del Settore Amministrativo entro 60 giorni di ricevimento della domanda decorso tale periodo senza che lo stesso abbia provveduto, l'associazione è iscritta di diritto.
11. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione per riprendere a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.
12. Il Settore cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.
13. A tal fine il Responsabile assegna con proprio provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge n. 241/90 ad un proprio dipendente l'incarico della tenuta del Registro in parola in uno con l'espletamento di tutti i compiti connessi con l'iscrizione, la revisione e la cancellazione del Registro stesso.
14. Il nominativo del Responsabile del procedimento sarà comunicato agli interessati a mezzo del medesimo avviso pubblico che renderà noti gli elementi necessari per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione del Registro.
15. L'accoglimento o il diniego della domanda di iscrizione è comunicato a mezzo raccomandata A.R. al Presidente dell'Associazione entro 20 giorni dalla decisione del Responsabile del servizio.
16. E' ammesso ricorso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente capoverso.
17. Sul ricorso si pronuncerà il Responsabile del Servizio che adotterà le motivate determinazioni entro 30 giorni.

ART. 4 - ARTICOLAZIONE DEL REGISTRO

Il Registro si articola nelle seguenti sezioni tematiche:

- Attività socio- assistenziali;
- Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- Educazione e formazione;
- Attività culturali;
- Tutela ambientali;
- Attività di carattere internazionale.

Le associazioni e gli altri organismi possono chiedere l'iscrizione indicando una sola sezione tematica.

ART. 5 – CANCELLAZIONE

La cancellazione è disposta, oltre che su domanda dell'organismo interessato, d'ufficio qualora venga accertata la insussistenza di uno dei requisiti formali prescritti ovvero nel caso in cui l'Associazione venga riconosciuta colpevole di perseguire scopi illeciti o non espella dal proprio seno persone indegne per violazione delle disposizioni costituzionali attinenti al diritto di associazione o perseguibili per cause contemplate nella vigente normativa in materia di antimafia o anche nel caso in cui l'associazione od organismo cessi l'attività o si scioglia.

ART. 6 - PROCEDURA PER LA CANCELLAZIONE

1. Nei casi previsti dall'articolo precedente per la cancellazione d'ufficio il Responsabile del Servizio dà comunicazione all'organismo interessato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dei fatti addebitati assegnando un termine perentorio per le controdeduzioni ovvero per provvedere a sanare l'irregolarità.
2. Trascorso il termine assegnato il Responsabile del Servizio dispone, ricorrendone i presupposti, la cancellazione con provvedimento motivato da notificarsi all'Associazione depennata dal Registro.

ART. 7 – REVISIONE

1. Il Registro è soggetto a revisione annuale.
2. A tal fine le Associazioni interessate sono tenute entro il 31 Dicembre di ciascun anno solare a documentare all'Ufficio competente la permanenza dei requisiti prescritti a norma del precedente art. 3 anche a mezzo di presentazione della dichiarazione resa dal Presidente e/o rappresentante legale ai sensi e per gli effetti del DPR. n. 445/2000, contenente altresì indicazioni documentabili circa l'effettiva svolta durante l'anno decorso e l'effettivo numero degli associati.
3. Scaduto il predetto termine si procederà alla cancellazione ai sensi del 2° comma dell'articolo precedente.

4. Le Associazioni restano comunque obbligate a comunicare all'Ufficio competente entro 30 giorni, pena la cancellazione dal Registro, eventuali modifiche in ordine alle cariche sociali e/o agli elementi principali dello Statuto.

ART. 8 - DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

Il Comune garantisce a tutte le forme associative iscritte nel Registro:

- La facoltà di svolgere un ruolo propositivo mediante presentazione di motivate istanze per la migliore tutela degli interessi collettivi presso gli organi ed uffici interessati che sono tenuti a pronunciare nei successivi 30 giorni.
- Il diritto di essere ascoltate e consultate nelle materie di loro interesse ed in occasione della formazione di atti amministrativi a carattere generale.
- Il diritto di accesso ai documenti amministrativi afferenti ad affari d'interesse collettivo.
- La facoltà di richiedere sedi, strutture ed ogni altro servizio idoneo nel rispetto delle modalità d'uso, delle limitazioni, degli obblighi e delle cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici e alla incolumità delle persone che saranno dettate nel provvedimento concessorio ovvero nel regolamento disciplinante l'utilizzo del patrimonio comunale;
- La facoltà di richiedere contributi secondo le modalità e i criteri stabiliti nel Regolamento adottato ex art. 12 Legge 241/90.

ART. 9 - PARTECIPAZIONE- INIZIATIVA, MODALITA', TERMINI

1. Le libere Associazioni per la tutela di propri interessi rilevanti avanzano formale istanza di audizione al Sindaco attraverso i loro rappresentanti.
2. Il Sindaco stabilisce, entro 15 giorni, dalla data di ricezione della richiesta, il giorno della convocazione, dandone tempestivo avviso ai rappresentanti delle Associazioni stesse.
3. Alla riunione il Sindaco invita l'Assessore competente per materia o Consigliere Incaricato, e quando ritenuto necessario il responsabile del Servizio, o suo delegato.
4. Le risultanze della riunione sono espresse in un documento che sintetizza le proposte ovvero le soluzioni avanzate dagli intervenuti.
5. Il Sindaco entro i successivi 20 giorni trasmette il documento, completo delle eventuali istruttorie dei competenti uffici, alla Giunta o al Consiglio Comunale, per le conseguenti determinazioni che saranno tempestivamente comunicate alle Associazioni istanti.

ART. 10 - DELLE CONSULTAZIONI, INIZIATIVE, MODALITA' E TERMINI

1. La consultazione delle forme associative, iscritte nell'apposito Registro di cui al precedente art. 3, avviene su iniziativa del Sindaco a seguito di decisione del Consiglio o della Giunta.
2. L'organo comunale che decide la consultazione definisce l'argomento e stabilisce il termine entro il quale la stessa avrà luogo. Il Sindaco fissa entro il predetto termine la data di convocazione della/e Associazione/i dandone tempestivo avviso ai rappresentanti.
3. Le Associazioni interpellate possono richiedere al Sindaco di far partecipare alla riunione esperti e consulenti che possono contribuire con il loro apporto conoscitivo e con la loro qualificata conclamata esperienza alla ricerca delle soluzioni più idonee.
4. Le risultanze della riunione sono espresse in un documento che sintetizza le proposte avanzate dagli intervenuti.
5. Il Sindaco entro successivi 20 giorni trasmette il documento, completo delle eventuali istruttorie dei competenti uffici, alla Giunta o al Consiglio Comunale, per le conseguenti determinazioni che verranno comunicate in forma scritta agli interpellati.
6. Le organizzazioni operanti nella sfera economico-sociale e le associazioni ambientaliste locali, nonché le associazioni di volontariato vengono consultate anche su loro iniziativa. A tal fine esse rivolgono apposita richiesta al Sindaco specificando esattamente la materia oggetto della discussione. Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza il Sindaco, sentito l'organo decisionale competente per materia, provvede alla convocazione dei rappresentanti anche per vie brevi. Per quanto attiene lo svolgimento della discussione e l'inoltro del documento conclusivo all'organo decisionale si fa espresso rinvio ai precedenti commi 3, 4, 5, 6.

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE.

Il presente Regolamento così come modificato entrerà in vigore dopo la pubblicazione per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio.

ART. 12 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento sarà conservata nella raccolta dei regolamenti dell'Ente e tenuta a disposizione del pubblico.

Dell'adozione del presente Regolamento sarà data ampia informazione a tutti i cittadini a mezzo comunicati emessi dalle emittenti radio – televisivi locali, facendo salvezza di ricorso ad altri strumenti informativi dei quali l'Amministrazione riterrà di avvalersi.

Allegato A)

Domanda di iscrizione nel registro comunale delle associazioni e degli organismi privati.

Il sottoscritto.....

Rappresentante dell'associazione.....

sede.....

via.....

telefono/cellulare.....

fax.....

E-mail.....

ch i e d e

che l'associazione da lui rappresentata sia iscritta nel registro comunale delle associazioni e degli organismi privati.

Allega alla presente domanda i documenti di cui ai punti 4-5-6 dell'art.3 del "Regolamento disciplinante gli Istituti di partecipazione popolare- Libere forme associative".